SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 marzo 2009

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 28 ottobre 2008.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione rif. DM38163, presentato da Nerviano Medical Sciences S.r.l.

DECRETO 7 novembre 2008.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione rif. N.P. 3054/04, presentato da Teksid Aluminum S.r.l.

DECRETO 7 novembre 2008.

Ammissione alle agevolazioni di vari progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione nel settore dell'industria agroalimentare da realizzarsi nella regione Puglia.

DECRETO 7 novembre 2008.

Ammissione alle agevolazioni di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione nel settore della meccanica avanzata da realizzarsi nella regione Emilia-Romagna.

DECRETO 7 novembre 2008.

Ammissione alle agevolazioni di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione nel settore delle biotecnologie da realizzarsi nella regione Lombardia.

DECRETO 7 novembre 2008.

Ammissione alle agevolazioni di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nella regione Friuli Venezia-Giulia.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, con cambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 marzo 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 64.079 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, nonché del decreto Ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 marzo 2009, l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 183 giorni con scadenza 30 settembre 2009 fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 14 e 15 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art.16 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;le banche extracomunitarie possono

partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le

imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt.2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 marzo 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro*-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al prezzo minimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 27 marzo 2009.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un prezzo diverso vengono aggiudicate al descritto prezzo medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art.2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato nessuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 16.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A03321

DECRETO 23 marzo 2009.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 106 giorni (2ª tranche).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il proprio decreto del 7 luglio 2008 n. 73613 con il quale è stata disposta l'emissione della prima tranche dei Buoni ordinari del Tesoro con godimento 15 luglio 2008 e scadenza 15 luglio 2009;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 marzo 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 64.079 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 marzo 2009 l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)*, durata residua 106 giorni, con godimento 15 luglio 2008 e scadenza 15 luglio 2009, di cui al proprio decreto del 7 luglio 2008 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale ' 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 marzo 2009. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26 gennaio 5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2009.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro*-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A03322

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 gennaio 2009.

Indizione della «Giornata per la donazione degli organi» per l'anno 2009.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministro della sanità, per l'anno 2001 e successivi, l'indizione della «Giornata per la donazione di organi»;

Visto l'art. 2 della direttiva stessa che dispone, per gli anni successivi, entro il mese di febbraio, che il Ministro decida, con proprio decreto la data della celebrazione della Giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo ed il 31 maggio;

Visto che, con la legge n. 121 del 14 luglio 2008, il Ministero della salute è confluito nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 2 agosto 2008, n. 180;

Preso atto che le associazioni di volontariato e di pazienti: Associazione Emodializzati (ANED), Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule (AIDO), Confederazione Forum Nazionale delle Associazioni di Nefropatici, Trapiantati d'organo e di volontariato (FORUM), Associazione Italiana Trapiantati di Fegato (AITF), Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) e Associazione Marta Russo, hanno richiesto, in data 12 novembre 2008, di voler celebrare la Giornata per la donazione di organi il 10 maggio 2009;

Ritenuto di condividere tale indicazione ad individuare la data per la celebrazione della «Giornata per la donazione degli organi» nel giorno 10 maggio 2009;

Decreta:

Art. 1.

La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2009, è indetta per il giorno 10 maggio.

Art. 2.

In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario di Stato
FAZIO

09A02993

DECRETO 12 febbraio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario denominato «Glisto 360».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda dell'11 dicembre 2007, con cui l'impresa Genetti GmbH, con sede in Merano (Bolzano), via Parini n. 4/a, ha richiesto l'importazione parallela dall'Irlanda del prodotto «Barclay Gallup 360» ivi registrato al n. 02044 a nome dell'impresa Barclay Chemicals con sede in Dublino (Irlanda);

Vista la comunicazione del Pesticide Control Service di tale Paese;

Accertate che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Roundup Bioflow e con il numero di registrazione del 7 agosto 1993, a nome dell'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.r.l.;

Considerato che il prodotto di riferimento Roundup Bioflow autorizzato in Italia al n. 8382, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Genetti GmbH ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome «Glisto 360»;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Genetti GmbH con sede in Merano (Bolzano), via Parini n. 4/a, l'autorizzazione n. 14505/IP all'importazione parallela dall'Irlanda del prodotto fitosanitario Xn - N, Nocivo - Pericoloso per l'ambiente, denominato «Barclay Gallup 360» ed ivi autorizzato al n. 02044. Il prodotto importato viene denominato GLISTO 360.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese: Menora GmbH, Graz (Austria).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da: 1 - 5 - 20 litri.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dall'Irlanda, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

GLISTO 360

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile.

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/litro)
(sotto forma di sale isopropilamminico)
Acqua e coadiuvanti q.b. a g 100

ttenzione: contiene un'ammina grassa etossilata

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio: Nocivo per ingestione; Rischio di gravi lesioni oculari; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di Prudenza: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
Barclay Chemicals, Mulhuddart, Dublin 15 (Irlanda)

Registrazione n. 02044

Importato dall'Irlanda da:
Genetti GmbH, Via Parini 4/A – 39012 Merano (BZ)

Officina di confezionamento e rietichettatura
Menora GmbH – Metahofgasse 30 – 8020 Graz (Austria)

Registrazione n. xxxxx del xx/xx/xxxx / I.P.

Contenuto Netto: Litri 1 – 5 – 20 **Partita n.**

Informazioni mediche: numero di emergenza …..
[da riportare a cura della ditta importatrice]

MODALITÀ D'IMPIEGO.
Generalità. GLISTO 360 è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti GLISTO 360 non ha attività residua in quanto è rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto, anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 400 ℓ/ha. L'addizione alla miscela di 10 Kg/ha di solfato ammonico può risultare utile, soprattutto in condizioni di trattamento non ottimali.
Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

Campi d'impiego
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 ℓ/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato (ogni contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, aree ed opere civili.
Dosi d'impiego. Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1 - 2 ℓ per 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 ℓ per 100 litri d'acqua sulle perenni.
Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).
Annuali e bienni: 1,5 - 4 ℓ/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo), Avena spp. (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), Poa spp. (Fienarola), Riso crodo, *Amni majus (Sedano selvatico), Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium sp* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello Selvatico), Senecio *spp.* (Senecio), Sinapis spp. (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica* spp. (Veronica).
Perenni: 4-5 ℓ/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium* spp. (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum* spp. (Erba di San Giovanni), *Laersia* oryzoides (Seria), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romite), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico). 5-7 ℓ/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Juncus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussillago spp.* (Farfaraccio). 8-10 ℓ/ha: Agrostis *spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites* spp. (Cannuccia di Palude), *Pteridium spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus Spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica) 12 l/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).
Arbusti: 4-6 ℓ/ha: Acer *spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp.* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo) 10-12 ℓ/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Ciste), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).
Compatibilità: Il prodotto si utilizza da solo.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.
Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.
Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia dei trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
NON OPERARE CONTRO VENTO
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
DA NON VENDERSI SFUSO

09A02728

DECRETO 18 febbraio 2009.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Bia» di Chiusa Pesio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Bia» di Chiusa Pesio (Cuneo) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Bia» di Chiusa Pesio (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 18 febbraio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A02727

DECRETO 18 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Vanoli Reynaldo Andres, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale il sig. Vanoli Reynaldo Andres ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Tecnico en

radiologia», conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto di subordinare il riconoscimento del titolo al superamento di una misura compensativa, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/25887-P/I.5.h.a.5/2 datata 4 agosto 2006 con la quale lo scrivente Ministero rappresentava al sig. Vanoli Reynaldo Andres che la misura compensativa consisteva in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi nelle materie relative al II semestre del secondo anno e al I e II semestre del terzo anno dell'ordinamento didattico italiano;

Vista la lettera del sig. Vanoli Reynaldo Andres inviata tramite fax datato 3 novembre 2006, con la quale l'interessato comunicava a questo Ufficio di voler svolgere il tirocinio di adattamento di cui sopra presso l'Università di Piacenza;

Vista la relazione datata 19 gennaio 2009 della prof.ssa Marialuisa Tanzi - Presidente del corso di laurea in tecniche in radiologia medica per immagini e radioterapia dell'Università degli studi di Parma - Dipartimento di sanità pubblica - Sezione di igiene e del dott. Pietro Anselmi - Coordinatore radiologia II - Presidio ospedaliero AUSL di Piacenza, i quali, al termine del periodo di formazione, esprimono il parere di idoneità del sig. Vanoli Reynaldo Andres;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Tecnico en radiologia» conseguito nell'anno 1994 presso la «Escuela de especialidades de la Cruz Roja Argentina - Filial Quilmes D.I.E.G.E.P. 4601» - Argentina dal sig. Vanoli Reynaldo Andres, nato a Magdalena (Buenos Aires - Argentina) il giorno 17 agosto 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

Art. 2.

1. Il sig. Vanoli Reynaldo Andres è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02749

DECRETO 23 febbraio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ardito 10 EC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifi-

che al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 4 novembre 2008, con cui l'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna n. 1114, ha richiesto l'importazione parallela dalla Spagna del prodotto «Atominal 10 EC» ivi registrato al n. 19764 a nome dell'impresa Comercial Quimica Massó S.A. con sede in Barcelona (Spagna);

Vista la comunicazione del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti non modificano la classificazione di pericolosità né l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione «Admiral 10 EC» e con il numero di registrazione 12117 del 1º marzo 2004, a nome dell'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe SAS;

Considerato che il prodotto di riferimento «Admiral 10 EC» autorizzato in Italia al n. 12117, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Rocca Frutta S.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome «Ardito 10 EC»;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Rocca Frutta S.r.l. con sede in in Gaibana (Ferrara), via Ravenna 1114, l'autorizzazione n. 14572/IP all'importazione parallela dalla Spagna del prodotto fitosanitario Xi - N, Irritante - Pericoloso per l'ambiente, denominato «Atominal 10 EC» ed ivi autorizzato al n. 19764. Il prodotto importato viene denominato ARDITO 10 EC.

2. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese: Cera Chem Sarl, con sede legale in 1, rue du Parc, 6684 Mertert (Luxembourg); Menora GmbH, Metahofgasse 30, 8020 Graz (Austria).

Il prodotto è sottoposto alle operazioni di sola rietichettatura presso lo stabilimento dell'impresa: IRCA Service S.p.A., strada statale Cremasca 591, 10 - 24040 Fornovo S. Giovanni (Bergamo); Althaller Italia S.r.l., strada comunale per Campagna n. 5 - 20078 San Colombano al Lambro (Milano).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 100 - 200 - 250 - 500; litri 1 - 5 - 10.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Spagna, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

ARDITO 10 EC

(CONCENTRATO EMULSIONABILE)
INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE ED AGRUMI E DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORI, MELANZANE, PEPERONI, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE)

COMPOSIZIONE
Pyriproxyfen puro g 10,86 (= 100 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Titolare della registrazione:
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S., Lione (Francia)

Numero di registrazione: 19764

Importato dalla Spagna da:
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE) – Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento e rietichettatura:
CERA CHEM S.a.r.l. – 1, rue du Parc – 6684 Mertert (Lussemburgo)
Menora GmbH – Metahofgasse 30 - 8020 Graz (Austria)

Officine di sola rietichettatura:
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. xxxxx / I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto Netto: ml 100 – 200 – 250 – 500; Litri 1 – 5 – 10

Partita n.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ARDITO 10 EC è un insetticida specifico con una lunga durata d'azione nei confronti di cocciniglie: Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii),* Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.),* Parlatoria *(Parlatoria sp.),* Cocciniglia bianca degli agrumi *(Aspidiotus neri),* Cocciniglia di San José *(Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus),* Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudalacaspis pentagona*), Cocciniglia mezzo grano di pepe *(Saissetia oleae*) su agrumi pomacee e drupacee e mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) su colture di pomodoro, melanzana, peperone e cucurbitacee con buccia commestibile.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
AGRUMI: contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione.
In presenza di *Parlatoria sp.* trattare quando le prime larve sono visibili.
Dosi d'impiego: Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) 40-50 ml/hl; Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii),* Parlatoria (*Parlatoria sp*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*) 50-75 ml/hl; Cocciniglia di San Josè (*Quadraspidiotus perniciosus*) 40-50 ml/hl.
Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha.
POMACEE E DRUPACEE (pesco, nettarina, albicocco)
Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di san Josè *(Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus)* e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudalacaspis pentagona*) allo stadio di femmina fecondata.
Dose di impiego : 35-40 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 600-800 l/ha.
POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO: contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum)* applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.
Dose di impiego: 50-75 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 l/ha.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI IRRORAZIONE
Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore; versare la dose prevista di prodotto e portare al volume desiderato versando il restante quantitativo di acqua. Mantenere in funzione l'agitatore durante le fasi di trasporto e di impiego.
Avvertenza: per l'applicazione del prodotto indossare tuta e guanti, sia in pieno campo che in serra.
Utilizzare ad una distanza dai corsi d'acqua non inferiore a 5 metri per gli agrumi.
Mantenere una fascia di rispetto non trattata di 150 metri da piante di gelso destinate all'alimentazione del baco da seta.

COMPATIBILITÀ' – Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE; 28 GIORNI PER AGRUMI. SU POMACEE E DRUPACEE TRATTARE PRIMA DELLA FIORITURA.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega Il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; NON OPERARE CONTRO VENTO; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

09A02729

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 novembre 2008.

Ammissione di un progetto di ricerca alle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 1196/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta commissione;

Visto il parere espresso dal comitato di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 29 ottobre 2008;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006;

Ritenuta la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 5/8

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Domenico ACIERNO, Fabrizio CLEMENTE, MICROLAB ENGINEERING S.r.l.
- **Protocollo N**. 3627 del 17/04/2008
- **Progetto di Ricerca**
    - **Titolo:** Studio e sviluppo di un sistema di assorbimento del farmaco in terapie a trasporto trans dermico mediante spettroscopia ad impedenza – MATSI.
    - **Inizio:** 15/07/2008
      Durata Mesi: 18 mesi
- **Costituenda Società:** INNOVUM BIOMEDICAL - Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 17/04/2008

- **Costo Totale ammesso** **€ 845.600,00**
    - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 489.600,00**
    - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 356.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 489.600,00	€ 356.000,00	€ 845.600,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 489.600,00	€ 356.000,00	€ 845.600,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)	70%	45%
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile		

20%	Requisito di PMI

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 502.920,00

Art. 2.

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La relativa spesa di € 502.920,00 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2006 di cui alle premesse:

sezione area depressa: € 502.920,00

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 68

09A02747

DECRETO 1° dicembre 2008.

Ottavo elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 1358/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il D.D. n. 2298/Ric. del 6 novembre 2006 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14, decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 42.089.309,59, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2531/Ric. del 28 novembre 2006, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 2910/Ric. del 21 dicembre 2006, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 235/Ric. del 21 febbraio 2007 che eleva l'importo degli aiuti «*de minimis*» da € 100.000,00 a € 200.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007 come previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto dirigenziale n. 1236/Ric. del 28 settembre 2007 con il quale è stato approvato un terzo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 1818/Ric. del 21 novembre 2007, con il quale è stato approvato un quarto elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro nelle sedute del 10 e 24 settembre e dell'8 ottobre 2008, relative alle domande di agevolazioni ricomprese nei decreti di ammissibilità n. 2531/Ric. e n. 2910/Ric. sopra citati;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2006, alla formazione dell'ottavo elenco, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei precedenti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'ottavo elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2006, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, complessivamente pari a € 706.331,24 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso sarà data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completo degli estremi identificativi e dei relativi importi, verrà trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, saranno subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

4. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 67

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.702 34358	CO.M.I.C. 2000	Contratto 1	01934170596 CISTERNA DI LATINA LT		**156.500,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.11.843 34341	CITTADELLA DELLA RICERCA S.C.P.A	Contratto 1	01359790746 BRINDISI BR		**135.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.12.093 32451	ARIA S.R.L.	Contratto 1	01506610383 FERRARA FE		**137.331,24**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.12.515 31309	MEGARON SPA	Contratto 1	02543280651 NOCERA SUPERIORE SA		**167.000,00**
PMI Depressa	05/05/2006 10.00.13.015 34382	SOLFER COMPONENTI	Contratto 1	00162700546 UMBERTIDE PG		**110.500,00**
				Totali (€)	**0,00**	**706.331,24**

09A02746

DECRETO 3 dicembre 2008.

Ammissione di un progetto di ricerca alle agevolazioni di cui all'articolo 13 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 1399/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 13 che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Vista la deliberazione Cipe n. 17/2003 che in via programmatica ha assegnato 140 milioni di euro per il finanziamento di iniziative di ricerca nel Mezzogiorno in partenariato tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni;

Vista la deliberazione Cipe n. 81/2004 che ha assegnato definitivamente il predetto importo di 140 milioni di euro, per la realizzazione di azioni ed iniziative finalizzate all'attivazione di distretti tecnologici nelle regioni del Mezzogiorno attraverso Accordi di Programma, di cui, in particolare, 33,5 milioni di euro per il Distretto tecnologico ingegneria dei materiali compositi polimerici e strutture da realizzare nella regione Campania;

Visto l'Accordo di Programma quadro in materia di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e la regione Campania in data 9 marzo 2005, per la realizzazione del Distretto tecnologico iIngegneria dei materiali compositi polimerici e strutture a valere sulle risorse della delibera CIPE n. 81/2004, con il quale è stato previsto di destinare al MIUR l'importo di 13 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca nell'ambito del Di-

stretto (Intervento RS02 - Ricerca Industriale) ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000 e alla Regione l'importo di 20,5 milioni di euro per il finanziamento delle infrastrutture per il Distretto (Intervento RS01 - Infrastrutture);

Vista la nota del 12 dicembre 2006 con la quale la Regione Campania ha proposto una specifica rimodulazione degli interventi sopra citati che prevede di destinare le economie derivanti dall'Intervento RS01 - Infrastrutture, pari a euro 8.250.000,00, al finanziamento dei progetti di ricerca già presentati al MIUR e compresi nell'Intervento RS02 - Ricerca Industriale, determinando così per quest'ultimo risorse disponibili pari a complessivi euro 21.250.000,00;

Viste le note del 15 febbraio 2007, prot. 1451 e del 3 aprile 2007, prot. 8129 con le quali rispettivamente il MIUR e il Ministero dello sviluppo economico hanno accolto la suddetta proposta;

Vista la domanda DM28656 presentata da IMAST Scarl - Distretto tecnologico ingegneria dei materiali compositi polimerici e strutture in data 24 marzo 2006 ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato;

Acquisito il parere del Comitato in ordine alla finanziabilità del progetto DM28656 espresso nelle riunioni del 7 febbraio 2008, riportato nel relativo verbale e del 9 aprile 2008, riportato nel relativo stralcio del verbale;

Viste le delibere CIPE n. 179 del 22 dicembre 2006, registrata alla Corte dei conti il 5 aprile 2007, reg. n. 2 foglio n. 280 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2007 e n. 160 del 21 dicembre 2007, registrata alla Corte dei conti il 28 aprile 2008, reg. n. 2 foglio n. 122 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 24 maggio 2008;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) per l'anno 2006 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione - aree depresse;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca DM28656 dal titolo «PRICE - PRe-Impregnati Carbon-Epossidici per applicazioni aeronautiche-spaziali» presentato da IMAST Scarl - Distretto tecnologico ingegneria dei materiali compositi polimerici e strutture, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso all'intervento previsto dalle normative citate in premessa, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 2.591.901,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) per l'anno 2006 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione - aree depresse.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 76

Legge 297/1999 Art. 13 DM28656

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28656 del 24/03/2006

- Progetto di Ricerca

Titolo:
PRICE - PRe-Impregnati Carbon-Epossidici per applicazioni aeronautiche-spaziali

Inizio Attività: 30/07/2007

Durata mesi: 36

Inizio Attività:

- Beneficiari

IMAST SCARL - DISTRETTO TECNOLOGICO INGEGNERIA DEI MATERIALI COMPOSITI POLIMERICI E STRUTTURE
NAPOLI - (NA)

• Costo Totale	€ 4.449.380,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.358.720,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 2.090.660,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -1.330.800,00

Legge 297/1999 Art. 13 DM28656

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	1.144.510	-	-	-	-	-	1.144.510
Spese generali	686.710	-	-	-	-	-	686.710
Attrezzature	382.500	-	-	-	-	-	382.500
Consulenze	200.000	-	-	-	-	-	200.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	98.000	-	-	-	-	-	98.000
Recuperi (da detrarre)	-153.000	-	-	-	-	-	-153.000
Subtotale	2.358.720	-	-	-	-	-	2.358.720
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.358.720	-	-	-	-	-	2.358.720

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	790.910	-	-	-	-	-	790.910
Spese generali	474.550	-	-	-	-	-	474.550
Attrezzature	1.963.000	-	-	-	-	-	1.963.000
Consulenze	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	40.000	-	-	-	-	-	40.000
Recuperi (da detrarre)	-1.177.800	-	-	-	-	-	-1.177.800
Subtotale	2.090.660	-	-	-	-	-	2.090.660
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	2.090.660	-	-	-	-	-	2.090.660

Nessun costo di formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM28656

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	70%	65%	60%	60%	60%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM28656

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	1.651.104,00	-	-	-	-	1.651.104,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	940.797,00	-	-	-	-	940.797,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	-	-	-	-	-	-

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

Nessuna agevolazione per la Formazione

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	2.591.901,00	-	2.591.901,00
Credito Agevolato fino a €	-	-	-
TOTALE	2.591.901,00	-	

09A02744

DECRETO 12 marzo 2009.

Autorizzazione all'istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il ricono-

scimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 26 luglio 2004 con il quale l'Istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato D.M. n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 24 settembre 2007 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Bolzano;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Milano da Via delle Tuberose, 14 a Foro Buonaparte, 57;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 19 dicembre 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 febbraio 2009, trasmessa con nota prot. n. 44 del 4 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Psicoterapia cognitiva e ricerca» abilitato con decreto in data 26 luglio 2004 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Via delle Tuberose, 14 a Foro Buonaparte, 57.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il direttore generale: MASIA

09A02938

DECRETO 12 marzo 2009.

Autorizzazione all'istituto «Miller - Scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'«Istituto Miller - scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Genova, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'«Istituto Miller - scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» di Genova, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 18 luglio 2002 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Firenze;

Visto il decreto in data 27 ottobre 2003 di autorizzazione a traferire e ad aumentare il numero degli allievi nella sede principale di Genova;

Visto il decreto in data 23 febbraio 2007 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi nella sede periferica di Firenze;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica periferica di Firenze da via Mannelli, 139 e via Masaccio, 86, a via Frà Domenico Buonvicini, 62-66;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 21 novembre 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 febbraio 2009, trasmessa con nota prot. n. 44 del 4 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Miller - scuola di psicologia e terapia cognitivo-comportamentale» abilitato con decreto in data 18 luglio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Firenze, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Mannelli, 139 e via Masaccio, 86, a via Frà Domenico Buonvicini, 62-66.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il direttore generale: MASIA

09A02939

DECRETO 12 marzo 2009.

Autorizzazione all'istituto «Centro di psicologia clinica» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Pettorano sul Gizio un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'istituto «Centro di psicologia clinica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Pescara, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 27 aprile 2001 di conferma dell'abilitazione all'Istituto predetto;

Visto il decreto in data 16 ottobre 2001 di autorizzazione all'Istituto predetto ad aumentare il numero degli allievi nella sede principale di Pescara;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Pettorano sul Gizio (L'Aquila) - Piazza San Giovanni , Palazzo «Castaldina» - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 21 novembre 2008 ;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 febbraio 2009 trasmessa con nota n. 44 del 4 febbraio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Centro di psicologia clinica» di Pescara, è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Pettorano sul Gizio (L'Aquila) - Piazza San Giovanni, Palazzo «Castaldina», ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2009

Il direttore generale: MASIA

09A02940

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 marzo 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio tutela vini d'Abruzzo per le DOC «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2006 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1992 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano d'Abruzzo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2007 con il quale veniva conferito al Consorzio tutela vini d'Abruzzo l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per le DOC «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del

prospetto tariffario prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo, prot. 9675 del 30 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentati dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 20 novembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della regione Abruzzo;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo, e il parere favorevole espresso dalla regione Abruzzo sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 20 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio tutela vini d'Abruzzo istante, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il consorzio tutela vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (Chieti), corso Matteotti - Palazzo Corvo, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il consorzio tutela vini d'Abruzzo autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per le DOC indicate all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e dalla competente regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A02748

MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

DECRETO 19 febbraio 2009.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il biennio economico 2008-2009, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante norme «in materia di rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione;

Visti in particolare gli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni che dettano norme per la individuazione delle delegazioni di parte pubblica e, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, delle delegazioni sindacali della polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, il comma 1, lettera *A)*, in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la definizione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato a seguito di Accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quest'ultimo ora Ministro dell'economia e delle finanze, della difesa, delle finanze, quest'ultimo ora Ministro dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente, delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale;

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, che ammette «alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato...» e altresì, che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato»;

Ritenuto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A)*, del decreto legislativo n. 195 del 1995 e successive modifiche e integrazioni solo con riferimento al dato associativo, non disponendo tale personale di forme di rappresentanza elettiva, e che di conseguenza le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come confermato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presi-

denza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica...», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene l'individuazione;

Vista la nota del 31 marzo 2008, prot. 541, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2007, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo forestale dello Stato;

Vista la nota del 28 maggio 2008, prot. GDAP-0185131-2008, del Ministero della giustizia con cui sono stati trasmessi i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2007, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo della polizia penitenziaria;

Vista la nota dell'11 giugno 2008, prot. 557/RS/01/124/7909, con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2007, con riguardo alle organizzazioni esponenziali degli interessi del personale della polizia di Stato, facendo presente che per i dati non certificati, afferenti alle organizzazioni prive del requisito della maggiore rappresentatività, «non sono emersi elementi che autorizzino a discostarsi dal dato rilevato presso le sedi periferiche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008 con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «... l'attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…» ;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale, per il biennio economico 2008-2009, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato:

a) Polizia di Stato:

1) S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia);

2) S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia);

3) S.I.L.P. per la CGIL (Sindacato italiano lavoratori polizia per la CGIL);

4) S.I.A.P. (Sindacato italiano appartenenti Polizia);

5) FSP - UGL;

6) Federazione Consap - Italia Sicura [ANIP];

7) COISP-UP-FPS-ADP;

8) UILPS (Unione italiana lavoratori Polizia di Stato);

b) Corpo della polizia penitenziaria:

1) S.A.P.Pe. (Sindacato autonomo Polizia penitenziaria);

2) O.S.A.P.P. (Organizzazione sindacale autonoma Polizia penitenziaria);

3) CISL-FP/Penitenziario;

4) UIL-PA;

5) Si.N.A.P.Pe. (Sindacato nazionale autonomo Polizia penitenziaria);

6) U.S.P.P. (UGL FNPP-CLPP-LISIAPP);

7) FP-CGIL;

8) F.S.A.- C.N.P.P;

c) Corpo forestale dello Stato:

1) S.A.P.A.F. (Sindacato autonomo Polizia ambientale forestale);

2) Federazione Nazionale UGL/Corpo Forestale dello Stato;

3) Federazione Sindacale Forestale SAPeCoFS-CISAL - DIRFOR;

4) CISL/CFS;

5) UIL/PA/Corpo Forestale dello Stato;

6) CGIL/CFS.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

Il Ministro: BRUNETTA

09A02819

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. (Deliberazione n. 117/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni (c.d. «legge Galli»), che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare — sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 — criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 3, commi 42-47, reca disposizioni in materia di determinazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario di detti enti locali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 20 attribuisce alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato soppressi, ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 31, comma 29, ha configurato i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione quali quote di tariffe ai sensi del richiamato art. 13 della legge n. 36/1994 e che ha demandato a questo Comitato di fissare i criteri, i parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, poi adottato con decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 luglio 1997, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, che, tra l'altro, all'art. 8 vincola i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, che nell'abrogare la legge n. 36/1994 ne ha sostanzialmente riprodotto i contenuti, costituendo così l'attuale riferimento per la regolazione delle gestioni idriche e per la determinazione della relativa tariffa, e che in particolare, all'art. 174, ha stabilito che «sino all'adozione, da parte del Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, di nuove disposizioni attuative della parte terza del citato decreto, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996», recante disposizioni in materia di risorse idriche che rimandano alla disciplina tariffaria contenuta nella legge Galli;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che detta norme in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996), come integrata dalla delibera 17 marzo 2000, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104/2000), con la quale questo Comitato ha definito le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati e la determinazione delle relative tariffe;

Vista la propria delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/1996), relativa all'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS), e vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha proceduto all'aggiornamento del proprio regolamento interno, confermando il NARS quale proprio organo consultivo in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha formulato, in via transitoria e con riferimento alle singole annualità, direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistico, di fognatura e — a far data dal 1999 — di depurazione (delibera 18 dicembre 1997, n. 259, in *Gazzetta Ufficiale* n. 28/1998; delibera 19 febbraio 1999, n. 8, in *Gazzetta Ufficiale* n. 96/1999; delibera 22 giugno 2000, n. 62, in *Gazzetta Ufficiale* n. 192/2000; delibera 4 aprile 2001, n. 52, in *Gazzetta Ufficiale* n. 165/2001; delibera 19 dicembre 2002, n. 131, in *Gazzetta Ufficiale* n. 79/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 117/2003);

Vista la propria delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante «direttive per la modifica della composizione del NARS»;

Visto il parere formulato nell'adunanza dell'8 aprile 1997 dal Consiglio di Stato, che si è espresso per l'applicabilità delle direttive di questo Comitato anche alla fattispecie della cessione d'acqua a subdistributori;

Vista la raccomandazione del NARS del 16 luglio 2007 concernente «adeguamenti tariffari per le gestioni transitorie del settore idrico», nella quale il Nucleo prospettava l'adeguamento delle tariffe idriche per il regime transitorio, prevedendo, tra l'altro, che lo stesso adeguamento fosse suddiviso in due momenti — di cui il primo inteso a riallineare il livello delle tariffe delle gestioni transitorie ai consuntivi di inflazione tra il 2003 ed il 2007, al netto di una componente forfettaria relativa ai recuperi di efficienza conseguiti dal comparto a decorrere da detto anno 2003, ed il secondo ad adeguare le tariffe all'inflazione 2008, ai miglioramenti di qualità del servizio conseguiti, alla realizzazione degli investimenti — e che lo stesso fosse subordinato alla trasmissione da parte dei gestori di una serie di informazioni relative alla gestione del servizio negli anni 2003-2007;

Considerato che il Comitato, nella sua delibera del 19 dicembre 2002, n. 131 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/2003), ha previsto come termine ultimo di validità dei criteri di adeguamento tariffario dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione il 30 giugno 2003, in vista dell'esaurimento dei regimi transitori entro breve tempo dalla pubblicazione della delibera;

Considerato che la scadenza del periodo transitorio per l'attuazione della legge del 5 gennaio 1994, n. 36, è stata ulteriormente prorogata nel tempo da diverse disposizioni di legge e che, da ultimo, l'art. 23-*bis* del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge del 6 agosto 2008, n. 133, prevede l'esaurimento degli affidamenti diretti delle gestioni, e quindi del regime transitorio, al 31 dicembre 2010;

Considerato che a cinque anni dalla data indicata dalla citata delibera n. 131/2002 oltre il 20% della popolazione è ancora servita da gestioni in regime transitorio;

Considerato che il TAR Lazio, Prima sezione, con sentenze del 5 novembre 2008, ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, i ricorsi proposti da soggetti gestori del servizio idrico annullando la nota del 15 gennaio 2008 con cui il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica aveva escluso il carattere doveroso dell'adeguamento con carattere annuale delle tariffe idriche;

Rilevato, pertanto, che dette sentenze — esecutive ai sensi dell'art. 33, comma 1, legge n. 1034/1971 — hanno accertato l'obbligo per il CIPE, riveniente in particolare dall'art. 2, comma 3, decreto-legge n. 79/1995 e dell'art. 31, comma 29, legge n. 448/1998, di adottare direttive per l'adeguamento con cadenza annuale delle tariffe in materia di servizi idrici, obbligo che non è stato osservato per il periodo temporale compreso tra il 2003 ed il 2007;

Rilevato in particolare che, in ragione dell'art. 31, comma 29, legge n. 448/1998, «fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l'applicazione del metodo potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo art. 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento del servizio di depurazione, sono fissati con deliberazione CIPE»;

Considerato che il metodo di adeguamento tariffario adottato in via generale dal Comitato con la delibera n. 65/1996 prevede l'adozione di un meccanismo di price-cap che prenda a riferimento il tasso di inflazione e che la citata delibera n. 131/2002 per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione identificava l'indice di riferimento nel tasso di inflazione programmata;

Considerato che la direttiva comunitaria 2000/60/CE (cosiddetta direttiva quadro sulle acque) prevede tra l'altro che dal 2010 siano applicati dagli Stati membri i princìpi di recupero integrale del costo e di internalizzazione dei costi ambientali a carico degli inquinatori e che le politiche di prezzo dell'acqua incentivino adeguatamente i consumatori a usare le risorse idriche in modo efficiente;

Rilevata l'opportunità di raccogliere in modo sistematico i dati sull'andamento economico-patrimoniale delle gestioni al fine di poter disporre di una base informativa sul settore;

Ritenuto che il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per l'acquisizione dei fattori produttivi, in particolare relativi a energia elettrica, trattamento dei fanghi di depurazione e acquisto di acqua all'ingrosso, potrà essere più puntualmente valutato dal Comitato in seguito alla verifica dei dati di cui al formulario allegato alla presente delibera;

Ritenuto che è opportuno consentire la possibilità di aumentare le tariffe alle sole gestioni che assicurano un livello minimo di servizio ritenuto accettabile, con riferimento alla continuità dello stesso;

Ritenuto che appare opportuno richiamare in vigore misure premiali per gli investimenti;

Ritenuto che il percorso di eliminazione del minimo impegnato per gli usi domestici, già previsto dalla citata delibera 19 dicembre 2002, n. 131, debba concludersi sicuramente entro il termine del regime transitorio;

Ritenuto che il livello tariffario dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione sarà rideterminato al termine del regime transitorio;

Ritenuto, nelle more della ricostituzione del NARS, di estendere all'adeguamento tariffario al 2009 gli stessi criteri proposti dal Nucleo per l'adeguamento al 2008;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato con delega al CIPE;

Delibera:

1. INCREMENTO TARIFFARIO PER I SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE.

I gestori in regime transitorio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione possono chiedere un aumento tariffario fino a un massimo del 5%.

L'incremento tariffario può essere concesso dall'ente competente, a decorrere dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, sulla base del rispetto dei seguenti requisiti:

1) presentazione all'ente competente e a questo Comitato di una relazione sulla gestione per il periodo 2003/2007, redatta secondo il formulario riportato in allegato 1;

2) certificazione, da parte del rappresentante legale dell'azienda o ente gestore del servizio idrico, del superamento del minimo impegnato, di cui alla delibera CIPE n. 52/2001, o delle modalità atte ad eliminarlo comunque entro il 31 dicembre 2010;

3) dichiarazione da parte del rappresentante legale dell'azienda o ente che gestisce il servizio idrico, nella richiesta di adeguamento tariffario di cui sopra, del valore assunto dal coefficiente di interruzione del servizio, **Int**, nel territorio servito dall'azienda.

Il coefficiente di interruzione del servizio, **Int**, è definito come segue:

$$\text{Int} = \text{COEFFICIENTE DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO} = \frac{DI}{S}\% = \frac{\sum_{i=1}^{N_{int}} \Delta t_i n_i}{\sum_{i=1}^{N_u} \Delta T_i}\%$$

Con

Int = coefficiente delle interruzioni che esprime la percentuale della media delle interruzioni rispetto alla durata del servizio su tutte le utenze servite nell'arco dell'anno 2007.

DI = durata in ore delle interruzioni del servizio nell'anno 2007. È pari alla sommatoria delle interruzioni che si sono verificate in tutte le utenze servite. Vengono considerate solamente le interruzioni del servizio imputabili al gestore (sono escluse quelle dovute a causa di forza maggiore come frane, slavine, congelamenti e dipendenti da terzi, danni intenzionali e non causati da terzi, furti d'acqua …). Non rientrano nella sommatoria delle interruzioni i periodi di interruzione del servizio dovuti a turnazione programmata.

S = durata in ore del servizio previsto nell'anno 2007. È pari alla sommatoria della durata del servizio prevista per ciascuna delle utenze servite.

Δt_i = durata in ore dell'i-esima interruzione verificatasi nell'anno 2007. L'interruzione si inizia a contare dall'ora di segnalazione dell'utente.

ΔT_i = durata del servizio prevista contrattualmente per l'i-esima utenza nell'anno 2007. Per le utenze in cui è prevista la turnazione, la durata del servizio è pari a quella prevista contrattualmente della turnazione.

N_{int} = numero interruzioni verificatesi nell'anno 2007.

N_u = numero delle utenze nell'anno 2007.

Nel territorio gestito il coefficiente **Int** deve essere inferiore o uguale al 5%.

Se il coefficiente **Int** assume un valore compreso tra il 5% e il 10%, in caso di richiesta dell'incremento tariffario da parte del gestore il valore dell'incremento è decurtato proporzionalmente fino ad assumere valore nullo per **Int**=10%

Se il coefficiente **Int** supera il 10% l'incremento tariffario di cui all'art. 1 non può essere concesso.

2 - CRITERI DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER IL 2008.

I gestori possono chiedere l'adeguamento per il 2008 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, trasmettendo entro il 30 maggio 2009 l'aggiornamento dei dati contenuti nella relazione sulla gestione.

L'adeguamento è calcolato secondo la seguente formula:

$$\Delta T=P-X+5*I$$

Con

ΔT = tasso di variazione percentuale delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione.

P = tasso di inflazione programmata per il 2008.

X = variazione di produttività nel 2008 rispetto al 2007, calcolata come differenza tra il rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2008 e rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2007.

La variazione di produttività così valutata potrà essere valorizzata ai fini del conguaglio dell'adeguamento tariffario nel limite dell'1,15%, sia in eccesso che in difetto.

I = rapporto, di cui al foglio F del formulario allegato, tra investimenti realizzati e investimenti programmati nel periodo 1° luglio 2003-30 giugno 2008, rispetto al programma di investimenti approvato dall'ATO dall'ente locale competente.

Gli investimenti realizzati e programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con contributi pubblici.

L'adeguamento tariffario decorre dal 1° luglio 2009.

3 - CRITERI DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE PER IL 2009.

I gestori possono chiedere l'adeguamento per il 2009 delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, trasmettendo entro il 30 maggio 2010 l'aggiornamento dei dati contenuti nella relazione sulla gestione.

L'adeguamento è calcolato secondo la seguente formula:

$$\Delta T=P-X+5*I$$

Con

ΔT = tasso di variazione percentuale delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione.

P = tasso di inflazione programmata per il 2009.

X = variazione di produttività nel 2009 rispetto al 2008, calcolata come differenza tra il rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2009 e rapporto tra ricavi e costi operativi al netto di quelli relativi al personale nel 2008.

La variazione di produttività così valutata potrà essere valorizzata ai fini del conguaglio dell'adeguamento tariffario nel limite dell'1,15%, sia in eccesso che in difetto.

I = rapporto, di cui al foglio F del formulario allegato, tra investimenti realizzati e investimenti programmati nel periodo 1° luglio 2008-31 dicembre 2009, rispetto al programma di investimenti approvato dall'ATO o dall'ente locale competente.

Gli investimenti realizzati e programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con contributi pubblici.

L'adeguamento tariffario decorre dal 1º luglio 2010.

4 - MONITORAGGIO DELL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DELIBERA.

Gli enti locali competenti sono tenuti alla trasmissione a questo Comitato, all'ufficio per il monitoraggio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle deliberazioni assunte per il riconoscimento degli incrementi tariffari.

I predetti enti e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenuti ad inviare a questo Comitato una relazione sull'attività di verifica dell'attuazione della presente delibera entro il 30 settembre di ogni anno.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 284

ALLEGATO

FORMULARIO PER LA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE IN REGIME TRANSITORIO

spazio riservato alla CCIAA
CODICE DEL GESTORE:
(Vedi Foglio "codice")

Cod. ISTAT provinc. | Prog. Gestore | Prog. Gestion | Codice ATO | F.I. | M.A. | SE

A **SCHEDA RILEVAZIONE DATI GENERALI** ANNO :

CARATTERISTICHE DEL GESTORE

1 - Ente gestore

Denominazione

Forma istituzionale (indicare con una crocetta nella casella di destra)

Azienda munic./spec.(**)

Ente (Reg.Stato)

Altra forma di gestione — da specificare

Affidamento del servizio (indicare con una crocetta nella casella di destra)

Affidamento diretto — Affidamento in concessione

Altra forma di affidam. — da specificare

Sede legale — Località — Provincia

Indirizzo (via, piazza ....) — CAP

numero telefono — numero fax

Funzionario incaricato — num.telefono

NOTE:

Data .... Rappresentante legale ....

segue scheda A

DATI SERVIZIO ACQUEDOTTO

2 - Territorio servito

abitanti residenti totali

abitanti residenti serviti

numero famiglie residenti servite

abit.da flusso stagion.(***)

numero Comuni serviti

3 - Produzione e distribuzione di acqua (per la puntuale definizione delle grandezze vedi anche la scheda A1)

Rete trasporto e distribuzione (km)

Volume immesso nel sistema acquedottistico (m^3/a)

Volume utilizzato (misurato o stimato) (m^3/a)

Volume fatturato (m^3/a)

Volume utilizzato per uso domestico (misurato o stimato) (m3/a)

Volume non contabilizzato (m^3/a) =

Volume utilizzato + volume perso in distribuzione (misurato o stimato) - volume fatturato

Volume prelevato da altri sistemi acquedottistici (m^3/a) — Tariffa di acquisto euro/m^3 (****)

Volume consegnato ad altri sistemi acquedottistici (m^3/a) — Tariffa di vendita euro/m^3 (****)

Volume non trattato eventualmente fornito ad utenti finali

4 - Utenza e misurazione dell'acqua

numero totale utenti — consumo in m^3/anno

num. utenze a contatore — consumo in m^3/anno

numero utenze a forfait — consumo (stima) in m^3/anno

num.utenze domestiche con più unità abitative (stima) — consumo (stima) in m^3/anno

num.utenze domest.con singola unità abitativa (stima) — consumo (stima) in m^3/anno

Viene fatto uso del minimo impegno contrattuale (m.i.) per l'uso domestico ? (*****) - (Risposta si/no)

Se la risposta è si indicare lo standard (o valor medio) in m^3/anno famiglia

5 - Servizio di fognatura per usi civili (per la parte di servizio direttamente gestita si compila anche i successivi punti 8-11)

L'ente gestore di cui al punto 1 gestisce anche il servizio di fognatura (Risposta si/no/in parte)

Indicare se esistono (e quali) eventuali enti gestori diversi dal punto 1

Nel caso di gestore diverso è stata sottoscritta la relativa convenzione ? (Risposta si/no) (^)

Tot.acqua fatturata serv.fognatura (m^3/a) — Quota tariffa fognat. euro/m^3 (****)

6 - Servizio di depurazione per usi civili (se il servizio è direttamente gestito si compilano anche i successivi punti 8-11)

L'ente gestore di cui al punto 1 gestisce anche il servizio di depurazione (Risposta si/no/in parte)

Indicare se esistono (e quali) eventuali enti gestori diversi dal punto 1

Nel caso di gestore diverso è stata sottoscritta la relativa convenzione ? (Risposta si/no) (^)

Tot.acqua fatturata serv.depuraz. (m^3/a) — Quota tariffa depuraz. euro/m^3(****)

7 - Servizio raccolta/trattamento reflui usi produttivi (se il servizio è direttamente gestito si compila anche il successivo punto 11)

Tot.acqua fatturata (m^3/a) — Quota tariffa usi produttivi euro/m^3(^^)

Data …………………… Rappresentante legale ………………………………………………

segue scheda A

DATI SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

8 - Territorio servito

abitanti residenti totali
abitanti residenti collegati alla fognatura
abitanti residenti depurati

totale abitanti equivalenti
abitanti equivalenti collegati alla fognatura
abitanti equivalenti depurati (^^^)
numero Comuni serviti serv.fognatura
numero Comuni serviti serv.depurazione

9 - Impianti di depurazione gestiti

Potenzialità impianti (^^^^)	numero impianti operativi	AE totali depurati	numero impianti in realizz.	AE totali da depurare
inferiore a 2.000 AE				
da 2.000 a 10.000 AE				
da 10.000 a 15.000 AE				
da 15.000 a 150.000 AE				
più di 150.000 AE				

10 - Raccolta e oollettamento di acque reflue urbane

Lunghezza complessiva della rete fognaria km
Tipologia della rete fognaria
Tipologia di rete in % rete mista % ianca % nera % (totale = 100%)
Volume immesso nel sistema fognario in mc/anno
Volume in entrata negli impianti di depurazione in mc/anno

11 - Utenza e fatturazione del servizio

	volumi fatturati (m^3/a)	tariffa euro/m^3
Usi civili e assimilati - Serv.fognatura		
Usi civili e assimilati - Serv.depurazione		
Usi produttivi (DPR 24/5/1977)		(^^)

E' previsto il minimo impegno contrattuale (m.i.) anche per i servizi di fognatura/depurazione (*****) - (Risposta si/no)

12 - Note (eventuali)

(*) Riferiti al territorio della presente scheda tariffaria, in base a dati di consuntivo 2001 o 2002 ove disponibili
(**) Ante o ex L.142/90, mono o pluricomunali
(***) Valori aggiuntivi da indicare per le località caratterizzate da significativi flussi stagionali (es.turistiche)
(****) Si intendono valori medi ponderali rispetto ai volumi fatturati al netto dell'IVA
(*****) Rappresenta la eventuale quota di consumo comunque fatturata all'utilizzatore (domestico) finale indipendentemente dal consumo effettivo
(^) Trattasi della convenzione prevista dalla legge n.36/94 all'art.15 nel caso di mancata integrazione dei servizi idrici sullo stesso territorio
(^^) Si fa riferimento all'ammontare della fatturazione (con tariffa tipo di cui al DPR 25/5/1977) diviso per il numero dei mc fatturati. Detta quota è al netto dell'IVA
(^^^) Riferiti anche a reflui trattati da impianti che sono al di fuori del territorio servito
(^^^^) Intesi come classi di carico medio (espresso in AE - abitanti equivalenti -) in ingresso all'impianto

Data …………………… Rappresentante legale ………………………………………………

B

RILEVAZIONE DATI PERDITE E CONSUMO ACQUEDOTTI ANNO: 2007(*)

DM LL.PP. 8/1/97, num.99 - Circolare Min.LL.PP. N. 105/UPP 24/2/1998

Durata del periodo di osservazione	giorni	d	=	
Popolazione residente servita dalla rete di distribuzione	unità	PR	=	
Popolazione fluttuante in termini di presenza nel periodo di osservazione	unità	GF	=	
Lunghezza complessiva della rete	km	L	=	
Volume di acqua prelevato complessivamente dall'ambiente	m^3/anno	A_{02}	=	
Volume di acqua prelevato da altri sistemi di acquedotto	m^3/anno	A_{07}	=	
Volume di acqua consegnato ad altri sistemi di acquedotto	m^3/anno	A_{08}	=	
Volume in ingresso alla distribuzione	m^3/anno	A_{09}	=	
Volume misurato dell'acqua consegnata alle utenze	m^3/anno	A_{10}	=	
Volume perduto nella distribuzione (valore positivo)	m^3/anno	A_{15}	=	
Volume perso in distribuzione	m^3/anno	A_{17}	=	
Volume immesso nel sistema acquedottistico	m^3/anno	A_{19}	=	
Volume fatturato	m^3/anno	A_{20}	=	
Indice delle perdite in distribuzione	A_{15} / A_{09}	P_3	=	
Rapporto finanziario	A_{20} / A_{19}	R_5	=	
Indice lineare delle perdite totali	A_{17} / L	I_1	=	
Indice lineare delle perdite in distribuzione	A_{15} / L	I_3	=	

(*) Riferiti al territorio della presente scheda tariffaria, in base a dati di consuntivo disponibili

Data .... Rappresentante legale ....

B DESCRIZIONE DELLE VOCI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA B

(DM LL.PP. 8/1/97, num.99 - Circolare Min.LL.PP. N. 105/UPP 24/2/1998)

d Durata del periodo di osservazione
da considerarsi pari a 365 giorni qualora i dati siano essenzialmente riferiti al bilancio consuntivo 2001

PR Popolazione residente servita dalla rete di distribuzione

GF Popolazione fluttuante in termini di presenza nel periodo di osservazione

L Lunghezza complessiva della rete

A_{02} Volume di acqua prelevato complessivamente dall'ambiente
Comprende sia l'acqua grezza (A02p) che l'acqua pronta all'uso (A02s);

A_{07} Volume di acqua prelevato da altri sistemi di acquedotto
Comprende sia l'acqua grezza (A07p) che l'acqua pronta all'uso (A07s) secondo le specifiche del ricevente;

A_{08} Volume di acqua consegnato ad altri sistemi di acquedotto
Comprende sia l'acqua grezza (A08p) che l'acqua pronta all'uso (A08s) secondo le specifiche del fornitore;

A_{09} Volume in ingresso alla distribuzione
Comprende: l'acqua netta prodotta dagli impianti di trattamento (A06), il volume pronto all'uso prelevato dall'ambiente(A02s), il saldo netto fra volume di acqua pronta all'uso prelevata (A07s) da altri sistemi di acquedotto e ceduta (A08s) ad altri sistemi di acquedotto, il tutto dedotte le perdite (A03s) sul sistema di trasporto secondario (dal sistema di trattamento al sistema di distribuzione); ovvero A09=A06+A02s+A07s-A08s - A03s

A_{10} Volume misurato dell'acqua consegnata alle utenze

A_{15} Volume perduto nella distribuzione
Và riferito a perdite dei serbatoi, condotte, ecc.;

A_{17} Volume perso in distribuzione
Comprende: il volume (A13) perso per disservizi accidentali (rotture, scarichi da troppo pieno, altri fatti accidentali), il volume sottratto senza autorizzazione (A14), il volume (A15) perduto per normali perdite in fase di distribuzione(da condotte e serbatoi) e l'eventuale scarto (A16) fra volume fornito e volume misurato in distribuzione , ovvero : A17=A13+A14+A15+A16

A_{20} Volume fatturato
Può risultare diverso da A_{10} làddove esistono i minimi contrattuali impegnati

NOTA BENE
I parametri soprariportati fanno riferimento all'insieme dei dati minimi richiesti, indicati dalla Circolare Min.LL.PP. N. 105/UPP 24/2/1998; per una completa trattazione ed in particolare per lo schema di rappresentazione delle grandezze coinvolte si rimanda al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici dell' 8/1/97, num.99 pubblicato sulla GU del 18 aprile 1997

C 2007 **RILEVAZIONE RICAVI (*) ANNO 2007 SERVIZIO ACQUEDOTTO**

RICAVI DA VENDITA ACQUA

		Volumi annui fatturati	% volume		Ricavo annuo
1	- Uso domestico				
a	Tariffa agevolata	m^3		euro	
b	Tariffa base	m^3		euro	
c	Tariffa p1	m^3		euro	
d	Tariffa p2	m^3		euro	
e	Tariffa p3	m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
	num.utenti				
2	- Uso agricolo				
a		m^3		euro	
b		m^3		euro	
c		m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
	num.utenti				
3	- Uso allevamento animali				
		m^3		euro	
	num.utenti				
4	- Uso artigianale				
a	Tariffa base	m^3		euro	
b	Tariffa p1	m^3		euro	
c	Tariffa p2	m^3		euro	
d	Tariffa p3	m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
	num.utenti				
5	- Uso commerciale				
a	Tariffa base	m^3		euro	
b	Tariffa p1	m^3		euro	
c	Tariffa p2	m^3		euro	
d	Tariffa p3	m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
	num.utenti				
6	- Uso industriale				
a	Tariffa base	m^3		euro	
b	Tariffa p1	m^3		euro	
c	Tariffa p2	m^3		euro	
d	Tariffa p3	m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
	num.utenti				

Gli usi Artigianale, Commerciale, Industriale possono anche essere unificati nell'unica voce "Usi diversi"

4	- Uso diversi				
a	Tariffa base	m^3		euro	
b	Tariffa p1	m^3		euro	
c	Tariffa p2	m^3		euro	
d	Tariffa p3	m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
	num.utenti				
7	- Altri usi				
a		m^3		euro	
b		m^3		euro	
c		m^3		euro	
d		m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
	num.utenti				
8	- Subdistributori	m^3		euro	
	Volumi totali fatturati	m^3		**Totale ricavi da vendita acqua - euro**	

(Sommatoria voci 1-8)

Data .... Rappresentante legale ....

C 2007/2

RICAVI 2007

				Utenti interessati			Ricavo annuo
9	-	Quota fissa					
a			num			euro	
b			num			euro	
c			num			euro	
d			num			euro	
		Totale	num		Totale	euro	
					di cui usi domestici	euro	
10	-	Bocche antincendio					
a			num			euro	
b			num			euro	
c			num			euro	
d			num			euro	
e			num			euro	
f			num			euro	
		Totale	num		Totale	euro	
11	-	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				euro	
12	-	Ulteriori ricavi e proventi (da specificare)					
a						euro	
b						euro	
c						euro	
					Totale	euro	

TOTALE ALTRI RICAVI (Sommatoria voci 9-12) euro

TOTALE RICAVI (Ricavi da vendita acqua + altri Ricavi) euro

(*) Riferiti alla gestione caratteristica di competenza al netto dell'IVA

Data …………………… Rappresentante legale ………………………………………………

C 2006 **RILEVAZIONE RICAVI (*) ANNO 2006 SERVIZIO ACQUEDOTTO**

RICAVI DA VENDITA ACQUA

		Volumi annui fatturati	% volume		Ricavo annuo
1 - Uso domestico					
a	Tariffa agevolata	m^3		euro	
b	Tariffa base	m^3		euro	
c	Tariffa p1	m^3		euro	
d	Tariffa p2	m^3		euro	
e	Tariffa p3	m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
num.utenti					
2 - Uso agricolo					
a		m^3		euro	
b		m^3		euro	
c		m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
num.utenti					
3 - Uso allevamento animali					
		m^3		euro	
num.utenti					
4 - Uso artigianale					
a	Tariffa base	m^3		euro	
b	Tariffa p1	m^3		euro	
c	Tariffa p2	m^3		euro	
d	Tariffa p3	m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
num.utenti					
5 - Uso commerciale					
a	Tariffa base	m^3		euro	
b	Tariffa p1	m^3		euro	
c	Tariffa p2	m^3		euro	
d	Tariffa p3	m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
num.utenti					
6 - Uso industriale					
a	Tariffa base	m^3		euro	
b	Tariffa p1	m^3		euro	
c	Tariffa p2	m^3		euro	
d	Tariffa p3	m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
num.utenti					

Gli usi Artigianale, Commerciale, Industriale possono anche essere unificati nell'unica voce "Usi diversi"

		Volumi annui fatturati	% volume		Ricavo annuo
4 - Uso diversi					
a	Tariffa base	m^3		euro	
b	Tariffa p1	m^3		euro	
c	Tariffa p2	m^3		euro	
d	Tariffa p3	m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
num.utenti					
7 - Altri usi					
a		m^3		euro	
b		m^3		euro	
c		m^3		euro	
d		m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
num.utenti					
8 - Subdistributori		m^3		euro	
Volumi totali fatturati (Sommatoria voci 1-8)		m^3		**Totale ricavi da vendita acqua - euro**	

Data …………………… Rappresentante legale ……………………………………………

C 2006/2

RICAVI 2006

				Utenti interessati			Ricavo annuo
9	-	Quota fissa					
a			num			euro	
b			num			euro	
c			num			euro	
d			num			euro	
		Totale	num		Totale	euro	
					di cui usi domestici	euro	
10	-	Bocche antincendio					
a			num			euro	
b			num			euro	
c			num			euro	
d			num			euro	
e			num			euro	
f			num			euro	
		Totale	num		Totale	euro	
11	-	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				euro	
12	-	Ulteriori ricavi e proventi (da specificare)					
a						euro	
b						euro	
c						euro	
					Totale	euro	

TOTALE ALTRI RICAVI (Sommatoria voci 9-12) euro

TOTALE RICAVI (Ricavi da vendita acqua + altri Ricavi) euro

(*) Riferiti alla gestione caratteristica di competenza al netto dell'IVA

Data …………………… Rappresentante legale ………………………………………………

C 2005

RILEVAZIONE RICAVI (*) ANNO 2005 SERVIZIO ACQUEDOTTO

RICAVI DA VENDITA ACQUA

	Volumi annui fatturati	% volume	Ricavo annuo
1 - Uso domestico			
a Tariffa agevolata	m^3		euro
b Tariffa base	m^3		euro
c Tariffa p1	m^3		euro
d Tariffa p2	m^3		euro
e Tariffa p3	m^3		euro
Totale	m^3		Totale euro
num.utenti			
2 - Uso agricolo			
a	m^3		euro
b	m^3		euro
c	m^3		euro
Totale	m^3		Totale euro
num.utenti			
3 - Uso allevamento animali	m^3		euro
num.utenti			
4 - Uso artigianale			
a Tariffa base	m^3		euro
b Tariffa p1	m^3		euro
c Tariffa p2	m^3		euro
d Tariffa p3	m^3		euro
Totale	m^3		Totale euro
num.utenti			
5 - Uso commerciale			
a Tariffa base	m^3		euro
b Tariffa p1	m^3		euro
c Tariffa p2	m^3		euro
d Tariffa p3	m^3		euro
Totale	m^3		Totale euro
num.utenti			
6 - Uso industriale			
a Tariffa base	m^3		euro
b Tariffa p1	m^3		euro
c Tariffa p2	m^3		euro
d Tariffa p3	m^3		euro
Totale	m^3		Totale euro
num.utenti			

Gli usi Artigianale, Commerciale, Industriale possono anche essere unificati nell'unica voce "Usi diversi"

	Volumi annui fatturati	% volume	Ricavo annuo
4 - Uso diversi			
a Tariffa base	m^3		euro
b Tariffa p1	m^3		euro
c Tariffa p2	m^3		euro
d Tariffa p3	m^3		euro
Totale	m^3		Totale euro
num.utenti			
7 - Altri usi			
a	m^3		euro
b	m^3		euro
c	m^3		euro
d	m^3		euro
Totale	m^3		Totale euro
num.utenti			
8 - Subdistributori	m^3		euro
Volumi totali fatturati (Sommatoria voci 1-8)	m^3		**Totale ricavi da vendita acqua - euro**

Data ………………… Rappresentante legale ……………………………………………

C 2005/2

RICAVI 2005

			Utenti interessati		Ricavo annuo
9 -	Quota fissa				
a		num		euro	
b		num		euro	
c		num		euro	
d		num		euro	
	Totale	num		Totale euro	
				di cui usi domestici euro	
10 -	Bocche antincendio				
a		num		euro	
b		num		euro	
c		num		euro	
d		num		euro	
e		num		euro	
f		num		euro	
	Totale	num		Totale euro	
11 -	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			euro	
12 -	Ulteriori ricavi e proventi (da specificare)				
a				euro	
b				euro	
c				euro	
				Totale euro	

TOTALE ALTRI RICAVI (Sommatoria voci 9-12) euro

TOTALE RICAVI (Ricavi da vendita acqua + altri Ricavi) euro

(*) Riferiti alla gestione caratteristica di competenza al netto dell'IVA

Data …………………. Rappresentante legale ……………………………………………

C 2004 **RILEVAZIONE RICAVI (*) ANNO 2004 SERVIZIO ACQUEDOTTO**

RICAVI DA VENDITA ACQUA

	Volumi annui fatturati	% volume	Ricavo annuo
1 - Uso domestico			
a Tariffa agevolata	m³		euro
b Tariffa base	m³		euro
c Tariffa p1	m³		euro
d Tariffa p2	m³		euro
e Tariffa p3	m³		euro
Totale	m³		Totale euro
num.utenti			
2 - Uso agricolo			
a	m³		euro
b	m³		euro
c	m³		euro
Totale	m³		Totale euro
num.utenti			
3 - Uso allevamento animali	m³		euro
num.utenti			
4 - Uso artigianale			
a Tariffa base	m³		euro
b Tariffa p1	m³		euro
c Tariffa p2	m³		euro
d Tariffa p3	m³		euro
Totale	m³		Totale euro
num.utenti			
5 - Uso commerciale			
a Tariffa base	m³		euro
b Tariffa p1	m³		euro
c Tariffa p2	m³		euro
d Tariffa p3	m³		euro
Totale	m³		Totale euro
num.utenti			
6 - Uso industriale			
a Tariffa base	m³		euro
b Tariffa p1	m³		euro
c Tariffa p2	m³		euro
d Tariffa p3	m³		euro
Totale	m³		Totale euro
num.utenti			

Gli usi Artigianale, Commerciale, Industriale possono anche essere unificati nell'unica voce "Usi diversi"

	Volumi annui fatturati	% volume	Ricavo annuo
4 - Usi diversi			
a Tariffa base	m³		euro
b Tariffa p1	m³		euro
c Tariffa p2	m³		euro
d Tariffa p3	m³		euro
Totale	m³		Totale euro
num.utenti			
7 - Altri usi			
a	m³		euro
b	m³		euro
c	m³		euro
d	m³		euro
Totale	m³		Totale euro
num.utenti			
8 - Subdistributori	m³		euro
Volumi totali fatturati (Sommatoria voci 1-8)	m³		**Totale ricavi da vendita acqua - euro**

Data ………………… Rappresentante legale ……………………………………………

C 2004/2

RICAVI 2004

				Utenti interessati			Ricavo annuo
9	-	Quota fissa					
	a		num			euro	
	b		num			euro	
	c		num			euro	
	d		num			euro	
		Totale	num		Totale	euro	
					di cui usi domestici	euro	
10	-	Bocche antincendio					
	a		num			euro	
	b		num			euro	
	c		num			euro	
	d		num			euro	
	e		num			euro	
	f		num			euro	
		Totale	num		Totale	euro	
11	-	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				euro	
12	-	Ulteriori ricavi e proventi (da specificare)					
	a					euro	
	b					euro	
	c					euro	
					Totale	euro	

TOTALE ALTRI RICAVI (Sommatoria voci 9-12) euro

TOTALE RICAVI (Ricavi da vendita acqua + altri Ricavi) euro

(*) Riferiti alla gestione caratteristica di competenza al netto dell'IVA

Data …………………… Rappresentante legale ………………………………………………

C 2003

RILEVAZIONE RICAVI (*) ANNO 2003 SERVIZIO ACQUEDOTTO

RICAVI DA VENDITA ACQUA

		Volumi annui fatturati	% volume	Ricavo annuo
1 - Uso domestico				
a	Tariffa agevolata	m^3		euro
b	Tariffa base	m^3		euro
c	Tariffa p1	m^3		euro
d	Tariffa p2	m^3		euro
e	Tariffa p3	m^3		euro
	Totale	m^3		Totale euro
num.utenti				
2 - Uso agricolo				
a		m^3		euro
b		m^3		euro
c		m^3		euro
	Totale	m^3		Totale euro
num.utenti				
3 - Uso allevamento animali				
		m^3		euro
num.utenti				
4 - Uso artigianale				
a	Tariffa base	m^3		euro
b	Tariffa p1	m^3		euro
c	Tariffa p2	m^3		euro
d	Tariffa p3	m^3		euro
	Totale	m^3		Totale euro
num.utenti				
5 - Uso commerciale				
a	Tariffa base	m^3		euro
b	Tariffa p1	m^3		euro
c	Tariffa p2	m^3		euro
d	Tariffa p3	m^3		euro
	Totale	m^3		Totale euro
num.utenti				
6 - Uso industriale				
a	Tariffa base	m^3		euro
b	Tariffa p1	m^3		euro
c	Tariffa p2	m^3		euro
d	Tariffa p3	m^3		euro
	Totale	m^3		Totale euro
num.utenti				

Gli usi Artigianale, Commerciale, Industriale possono anche essere unificati nell'unica voce "Usi diversi"

		Volumi annui fatturati	% volume	Ricavo annuo
4 - Uso diversi				
a	Tariffa base	m^3		euro
b	Tariffa p1	m^3		euro
c	Tariffa p2	m^3		euro
d	Tariffa p3	m^3		euro
	Totale	m^3		Totale euro
num.utenti				
7 - Altri usi				
a		m^3		euro
b		m^3		euro
c		m^3		euro
d		m^3		euro
	Totale	m^3		Totale euro
num.utenti				
8 - Subdistributori		m^3		euro
Volumi totali fatturati		m^3		**Totale ricavi da vendita acqua - euro**

(Sommatoria voci 1-8)

Data ………………… Rappresentante legale ……………………………………………

C 2003/2

RICAVI 2003

			Utenti interessati		Ricavo annuo
9 -	Quota fissa				
a		num			euro
b		num			euro
c		num			euro
d		num			euro
	Totale	num		Totale	euro
				di cui usi domestici	euro
10 -	Bocche antincendio				
a		num			euro
b		num			euro
c		num			euro
d		num			euro
e		num			euro
f		num			euro
	Totale	num		Totale	euro
11 -	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				euro
12 -	Ulteriori ricavi e proventi (da specificare)				
a					euro
b					euro
c					euro
				Totale	euro

TOTALE ALTRI RICAVI (Sommatoria voci 9-12) euro

TOTALE RICAVI (Ricavi da vendita acqua + altri Ricavi) euro

(*) Riferiti alla gestione caratteristica di competenza al netto dell'IVA

Data ……………………   Rappresentante legale ………………………………………………

C 2002 **RILEVAZIONE RICAVI (*) ANNO 2002 SERVIZIO ACQUEDOTTO**

RICAVI DA VENDITA ACQUA

		Volumi annui fatturati	% volume		Ricavo annuo
1 - Uso domestico					
a	Tariffa agevolata	m^3		euro	
b	Tariffa base	m^3		euro	
c	Tariffa p1	m^3		euro	
d	Tariffa p2	m^3		euro	
e	Tariffa p3	m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
num.utenti					
2 - Uso agricolo					
a		m^3		euro	
b		m^3		euro	
c		m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
num.utenti					
3 - Uso allevamento animali					
		m^3		euro	
num.utenti					
4 - Uso artigianale					
a	Tariffa base	m^3		euro	
b	Tariffa p1	m^3		euro	
c	Tariffa p2	m^3		euro	
d	Tariffa p3	m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
num.utenti					
5 - Uso commerciale					
a	Tariffa base	m^3		euro	
b	Tariffa p1	m^3		euro	
c	Tariffa p2	m^3		euro	
d	Tariffa p3	m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
num.utenti					
6 - Uso industriale					
a	Tariffa base	m^3		euro	
b	Tariffa p1	m^3		euro	
c	Tariffa p2	m^3		euro	
d	Tariffa p3	m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
num.utenti					

Gli usi Artigianale, Commerciale, Industriale possono anche essere unificati nell'unica voce "Usi diversi"

4 - Uso diversi					
a	Tariffa base	m^3		euro	
b	Tariffa p1	m^3		euro	
c	Tariffa p2	m^3		euro	
d	Tariffa p3	m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
num.utenti					
7 - Altri usi					
a		m^3		euro	
b		m^3		euro	
c		m^3		euro	
d		m^3		euro	
	Totale	m^3		Totale euro	
num.utenti					
8 - Subdistributori		m^3		euro	
Volumi totali fatturati		m^3		**Totale ricavi da vendita acqua - euro**	

(Sommatoria voci 1-8)

Data .... Rappresentante legale ....

C 2002/2

RICAVI 2002

			Utenti interessati		Ricavo annuo
9 - Quota fissa					
a		num		euro	
b		num		euro	
c		num		euro	
d		num		euro	
	Totale	num		Totale euro	
				di cui usi domestici euro	
10 - Bocche antincendio					
a		num		euro	
b		num		euro	
c		num		euro	
d		num		euro	
e		num		euro	
f		num		euro	
	Totale	num		Totale euro	
11 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				euro	
12 - Ulteriori ricavi e proventi (da specificare)					
a				euro	
b				euro	
c				euro	
				Totale euro	

TOTALE ALTRI RICAVI (Sommatoria voci 9-12) euro

TOTALE RICAVI (Ricavi da vendita acqua + altri Ricavi) euro

(*) Riferiti alla gestione caratteristica di competenza al netto dell'IVA

Data ……………………   Rappresentante legale ………………………………………………

D INFORMAZIONI SUI COSTI DI GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO

	DATI ECONOMICO GESTIONALI (servizio acquedotto)		Costo annuo 2002	Costo annuo 2003	2004	2005	2006	2007
1	- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo	euro						
2	- Costi per servizi	euro						
3	- Costi per godimento beni di terzi	euro						
4	- Costi per il personale	euro						
5	- Ammortamenti e svalutazioni	euro						
6	- Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo	+/- euro						
7	- Accantonamento per rischi	euro						
8	- Altri accantonamenti	euro						
9	- Oneri diversi di gestione	euro						
10	- Gestione finanziaria netta (interessi passivi - interessi attivi)	+/- euro						
11	- Gestione straordinaria netta (oneri straord. - proventi straord.)	+/-euro						
12	- Remunerazione del capitale	euro						
	TOTALE COSTI (Sommatoria voci 1 - 12)	euro						

	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI							
1	- Costo energia elettrica	euro						
2	- Costo acqua eventualmente acquistata (fornitura all'ingrosso)	euro						
3	- Canoni di concessione per derivazioni idriche	euro						
4	- Competenze ai comuni	euro						
5	- Totale cespiti (lordo) soggetto ad ammortamento	euro						
6	- Capitale proprio investito	euro						
7	- Addetti (media annua)	num.						
8	- Energia elettrica consumata	KWh totali						
9	- Emungimenti per fonte di prelievo - falda	vol. prelevato						
10	- Emungimenti per fonte di prelievo superficie	vol. prelevato						
11	- Emungimenti per fonte di prelievo altro	vol. prelevato						

(*) Riferiti alla gestione caratteristica di competenza ed al netto dell'IVA;

Data .... Rappresentante legale ....

D INFORMAZIONI SUI COSTI/RICAVI DI GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA (*)

INFORMAZIONI SUI COSTI (servizio fognatura)

			Costo annuo 2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo	euro						
2	- Costi per servizi	euro						
3	- Costi per godimento beni di terzi	euro						
4	- Costi per il personale	euro						
5	- Ammortamenti e svalutazioni	euro						
6	- Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo	+/- euro						
7	- Accantonamento per rischi	euro						
8	- Altri accantonamenti	euro						
9	- Oneri diversi di gestione	euro						
10	- Gestione finanziaria netta (interessi passivi - interessi attivi)	+/- euro						
11	- Gestione straordinaria netta (oneri straord. - proventi straord.)	+/- euro						
12	- Remunerazione del capitale	euro						

TOTALE COSTI (Sommatoria voci 1 - 12) euro

INFORMAZIONI SUI RICAVI (servizio fognatura)

		Volumi annui fatturati		Ricavo annuo 2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	- Uso civile o assimilabile	m^3	euro						
2	- Uso produttivo (DPR 25/5/77)	m^3	euro						
3	- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		euro						

4	- Altri ricavi e proventi (da specificare)		2002	2003	2004	2005	2006	2007
a		euro						
b		euro						
c		euro						

		2002	2003	2004	2005	2006	2007
TOTALE RICAVI (Sommatoria voci 1 - 4)	euro						

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (servizio fognatura)

			2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	- Costo energia elettrica	euro						
2	- Competenze ai comuni	euro						
3	- Totale cespiti (lordo) soggetto ad ammortamento	euro						
4	- Capitale proprio investito	euro						
5	- Addetti (media annua)	num.						
6	- Energia elettrica consumata	KWh totali						

(*) Riferiti alla gestione caratteristica di competenza ed al netto dell'IVA; trattasi di dati a fini statistici

Data ………………… Rappresentante legale ……………………………………………

D INFORMAZIONI SUI COSTI/RICAVI DI GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE (*)

INFORMAZIONI SUI COSTI (servizio depurazione)

		Costo annuo 2002	2003	2004	2005	2006	2007
1 - Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo	euro						
2 - Costi per servizi	euro						
3 - Costi per godimento beni di terzi	euro						
4 - Costi per il personale	euro						
5 - Ammortamenti e svalutazioni	euro						
6 - Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo	+/- euro						
7 - Accantonamento per rischi	euro						
8 - Altri accantonamenti	euro						
9 - Oneri diversi di gestione	euro						
10 - Gestione finanziaria netta (interessi passivi - interessi attivi)	+/- euro						
11 - Gestione straordinaria netta (oneri straord. - proventi straord.)	+/- euro						
12 - Remunerazione del capitale	euro						

TOTALE COSTI (Sommatoria voci 1 - 12) euro

INFORMAZIONI SUI RICAVI (servizio depurazione)

	Volumi annui fatturati		Ricavo annuo 2002	2003	2004	2005	2006	2007
1 - Uso civile o assimilabile	m^3	euro						
2 - Uso produttivo (DPR 25/5/77)	m^3	euro						
3 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		euro						

4 - Altri ricavi e proventi (da specificare)

		2002	2003	2004	2005	2006	2007
a	euro						
b	euro						
c	euro						

		2002	2003	2004	2005	2006	2007
TOTALE RICAVI (Sommatoria voci 1 - 4)	euro						

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (servizio depurazione)

		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1 - Costo energia elettrica	euro						
2 - Competenze ai comuni	euro						
3 - Totale cespiti (lordo) soggetto ad ammortamento	euro						
4 - Capitale proprio investito	euro						
5 - Addetti (media annua)	num.						
6 - Trattamento fanghi di depurazione	euro						
7 - Energia elettrica consumata	KWh totali						

(*) Riferiti alla gestione caratteristica di competenza ed al netto dell'IVA; trattasi di dati a fini statistici

Data ………………… Rappresentante legale ……………………………………………

E

SCHEDA RIEPILOGO INVESTIMENTI E FATTURATO - *SERVIZIO ACQUEDOTTO*

	anni	seconda metà 2003	2004	2005	2006	2007	prima metà 2008
Ir1A	nuovi interventi						
Ir2A	manutenzione straordinaria						
IpA	investimenti programmati						
FA	fatturato						
CA	contributi pubblici						

SCHEDA RIEPILOGO INVESTIMENTI E FATTURATO - *SERVIZIO FOGNATURA*

	anni	seconda metà 2003	2004	2005	2006	2007	prima metà 2008
Ir1F	nuovi interventi						
Ir2F	manutenzione straordinaria						
IpF	investimenti programmati						
FF	fatturato						
CF	contributi pubblici						

SCHEDA RIEPILOGO INVESTIMENTI E FATTURATO - *SERVIZIO DEPURAZIONE*

	anni	seconda metà 2003	2004	2005	2006	2007	prima metà 2008
Ir1D	nuovi interventi						
Ir2D	manutenzione straordinaria						
IpD	investimenti programmati						
FD	fatturato						
CD	contributi pubblici						

SCHEDA RIEPILOGO INVESTIMENTI E FATTURATO - TOTALE

	anni	seconda metà 2003	2004	2005	2006	2007	prima metà 2008	TOTALE
Ir1	nuovi interventi	0	0	0	0	0	0	0
Ir2	manutenzione straordinaria	0	0	0	0	0	0	0
Ip	investimenti programmati	0	0	0	0	0	0	0
F	fatturato	0	0	0	0	0	0	0
C	contributi pubblici	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE							

Data ………………….. Rappresentante legale ……………………………………………

F CALCOLO DEL COEFFICIENTE I

Il coefficiente In nella formula di adeguamento tariffario per il 2008 è definito come rapporto tra investimenti realizzati e investimenti programmati nel periodo 1 luglio 2003 - 30 giugno 2008, rispetto al programma di investimenti approvato dall'ATO o dall'ente locale competente. Gli investimenti realizzati e programmati cui viene fatto riferimento per l'applicazione degli incrementi tariffari previsti dalla presente delibera sono quelli assunti dal gestore a proprio carico diretto e che risultino aggiuntivi rispetto a quelli finanziati con contributi pubblici.

La formula per il calcolo del coefficiente I, con riferimento ai dati di cui al precedente foglio E, è la seguente:

$$I = (\Sigma Ir1 + \Sigma Ir2 - \Sigma C) \;/\; (\Sigma Ip - \Sigma C)$$

I = #DIV/0!

con

Σ Ir1	=	totale investimenti per nuovi interventi nel periodo 1.VII.03-30.VI.08
Σ Ir2	=	totale investimenti per manutenzione straordinaria nel periodo 1.VII.03-30.VI.08
Σ C	=	totale contributi pubblici nel periodo 1.VII.03-30.VI.08
Σ Ip	=	totale investimenti programmati per il periodo 1.VII.03-30.VI.08

In mancanza di atti di programmazione degli investimenti da parte degli enti locali non è possibile conoscere il valore di Ip.
In questi casi, il coefficiente I viene calcolato secondo la seguente formula:

$$I = 1{,}4 * (\Sigma Ir1 + \Sigma Ir2 - \Sigma C) \;/\; \Sigma F$$

I = #DIV/0!

con

Σ Ir1	=	totale investimenti per nuovi interventi nel periodo 1.VII.03-30.VI.08
Σ Ir2	=	totale investimenti per manutenzione straordinaria nel periodo 1.VII.03-30.VI.08
Σ C	=	totale contributi pubblici nel periodo 1.VII.03-30.VI.08
Σ F	=	totale fatturato nel periodo 1.VII.03-30.VI.08

***

Il coefficiente I nella formula di adeguamento tariffario per il 2009 si calcola in base ai valori assunti dalle grandezze rilevanti, definite nel presente foglio, nel periodo 1 luglio 2008 - 31 dicembre 2009

G **DISCIPLINA DELLA CARTA DEI SERVIZI**
(da compilarsi da parte dei soli gestori di servizi di distribuzione acqua ad utenti finali)

CARTA DEI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
(qualora disponibile và allegata al modulario)

1 E' stata adottata la carta del servizio idrico (almeno per il servizio di distribuzione di acqua potabile) entro la data del 30/6/2008 ? - (Risposta si/no)

NEL CASO DI RISPOSTA POSITIVA

a Indicare la data di avvenuta adozione della Carta dei Servizi

b Con quale cadenza viene aggiornata la Carta dei Servizi?

			livello garantito	rimborso previsto
	Avvio rapporto contrattuale			
c	qual è il tempo di esecuzione dell'allacciamento?	giorni =		
d	qual è il tempo di attivazione della fornitura?	giorni =		
e	qual è il tempo di allaccio alla pubblica fognatura?	giorni =		
	Accessibilità al servizio			
f	ritardi agli appuntamenti concordati	ore =		
g	facilitazioni per utenti particolari (specificare)			
	Gestione rapporto contrattuale			
	tempo di attesa per:			
h	rettifiche di fatturazione	giorni =		
i	verifica del livello di pressione	giorni =		
j	risposte alle richieste degli utenti	giorni =		
	risposta ai reclami scritti			
k	con sopralluogo	giorni =		
l	senza sopralluogo	giorni =		
	Continuità del servizio			
m	tempo min. di preavviso per int. programmati	ore =		
n	durata massima sospensioni programmate	ore =		
o	ricerca programmata delle perdite	%L =		
p	rimborsi concessi	=		
q	rimborsi automatici	%sul totale =		

2 Si dispone di certificazione ISO? - (Risposta si/no)

3 I controlli di qualità dell'acqua sono svolti mediante laboratorio interno? - (Risposta si/no)

4 C'è il pronto intervento 24/24? - (Risposta si/no)

5 - **Note (eventuali)**

Data .... Rappresentante legale ....

09A03015

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Aggiornamento programma statistico nazionale 2008-2010, per il biennio 2009-2010. (Deliberazione n. 118/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente, tra l'altro, misure in materia di investimenti;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'art. 24, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto in particolare l'art. 6-*bis* del predetto decreto legislativo - introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, concernente le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica;

Visto inoltre il successivo art. 13 del medesimo decreto legislativo n. 322/1989, concernente il Programma statistico nazionale e la sua procedura di approvazione;

Visti l'art. 2, comma 4, l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1 e l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demandano, fra l'altro, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il compito di favorire l'interscambio di dati e di informazioni sull'attività posta in essere dalle Amministrazioni centrali e regionali e dalle province autonome;

Visto il decreto legislativo 6 dicembre 1997, n. 430, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti la propria delibera del 21 dicembre 2007, n. 146 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008) e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252/2008), con i quali è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010;

Visto l'aggiornamento 2009-2010 del Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010, deliberato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) nella seduta del 19 giugno 2008;

Considerato che il Programma statistico nazionale costituisce lo strumento d'indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni d'interesse comune per tutti i soggetti del SISTAN, in un'ottica di armonizzazione della funzione statistica a livello comunitario, tenendo altresì conto del trasferimento di funzioni a regioni ed enti locali, e ribadita l'esigenza di sviluppare qualitativamente e quantitativamente l'informazione statistica, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 322/1989;

Considerata l'opportunità che l'ISTAT prosegua, ad ogni approvazione del Programma statistico nazionale e suo successivo aggiornamento, ad analizzare i costi delle attività programmate per l'intero periodo di riferimento, comprese quelle svolte dagli altri soggetti del SISTAN che partecipano al Programma, secondo l'impostazione metodologica adottata nei documenti «Costi stimati dei progetti programmati per l'anno 2009» e «Costi stimati dei progetti programmati per l'anno 2010», allegati all'aggiornamento 2009-2010 del Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010;

Tenuto conto che la programmazione del Programma statistico nazionale, a partire da quello 2008-2010, è a triennio fisso e non più a triennio slittato, giusta decisione del COMSTAT del 28 marzo 2007;

Acquisito il parere favorevole, espresso dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica nella seduta del 15 luglio 2008, e tenuto conto delle osservazioni ivi esposte, con particolare riferimento al paragrafo 1.3;

Acquisito altresì il parere favorevole della Conferenza unificata sull'aggiornamento del Programma in esame, espresso nella seduta del 10 luglio 2008, contenente le osservazioni formulate dalle regioni e dagli enti locali;

Sentito il garante per la protezione dei dati personali, che ha espresso il proprio parere favorevole in data 22 ottobre 2008, inclusivo di osservazioni cui si dovrà dare seguito;

Su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

È approvato l'aggiornamento del Programma statistico nazionale 2008-2010 per il biennio 2009-2010, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, che costituisce il principale strumento d'indirizzo dell'informazione statistica per i soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale, le cui linee guida sono rivolte soprattutto al consolidamento ed al miglioramento della produzione statistica, sia a beneficio dell'informazione dei cittadini che a supporto delle decisioni degli operatori economici e dei responsabili di politica economica, nonché allo sviluppo di nuovi prodotti statistici per far fronte alla crescente domanda di informazioni proveniente da settori specifici, in una cornice di integrazione della produzione statistica ufficiale in ambito internazionale. In particolare, nell'ambito dei singoli settori di interesse, il SISTAN prevede di perseguire nel biennio 2009-2010 i seguenti obiettivi:

armonizzazione dei dati di base e definizione dell'universo delle amministrazioni pubbliche;

ampliamento delle informazioni contenute nelle statistiche ambientali;

ampliamento delle informazioni per lo studio dei diversi soggetti sociali;

definizione dei metodi, delle tecniche e dell'organizzazione dei censimenti generali;

maggiore dettaglio delle informazioni sulla giustizia;

sviluppo di un sistema di statistiche integrato sul mercato del lavoro;

consolidamento e sviluppo dell'offerta di informazione statistica sul sistema economico e sulla competitività delle imprese;

adozione della nuova classificazione Ateco 2007;

sviluppo del sistema complessivo delle statistiche sui prezzi;

consolidamento e sviluppo delle statistiche di contabilità nazionale;

sviluppo di iniziative prototipali di interesse locale.

Invita

l'Istat a proseguire, ad ogni approvazione del Programma statistico nazionale e suo successivo aggiornamento, nell'analisi dei costi delle attività programmate per tutto il periodo di riferimento del Programma, secondo l'impostazione metodologica adottata nei documenti sui «Costi stimati dei progetti», allegati all'aggiornamento del Programma, oggetto della presente approvazione.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 304

09A03055

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Fondo sanitario nazionale 2007 - Ripartizione tra le regioni delle somme vincolate destinate al fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Deliberazione n. 96/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente in favore delle regioni, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone tra l'altro che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e dell'art. 1, comma 144, della legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e in particolare l'art. 28, comma 8, che integra di 70 miliardi di lire annui, a decorrere dall'anno 2000, il suddetto fondo, riducendo corrispondentemente le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-*bis*, della legge n. 662/1996, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, commi 831 e 836, della legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della regione Siciliana è pari al 44,09 per cento per l'anno 2007 e che, dallo stesso anno, la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera 28 settembre 2007, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* n. 272/2007) concernente la ripartizione della quota di parte corrente 2007 del Servizio sanitario nazionale con la quale, tra l'altro, sono state accantonate le risorse pari a 30.152.000 euro per la corresponsione dell'indennità di esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario;

Vista la proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 settembre 2008, trasmessa con nota n. 0031498-P del 30 settembre 2008, concernente la ripartizione tra le regioni della somma di 30.152.000 euro vincolata sul Fondo sanitario nazionale 2007 e destinata al Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario, sulla base del numero dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008;

Delibera:

Le risorse destinate al Fondo per l'esclusività del rapporto di cui all'art. 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a 30.152.000 euro per l'anno 2007, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, come indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 302

ALLEGATO

FSN 2007 - RIPARTO FONDO DI ESCLUSIVITÀ A NORMA DELL'ART. 28, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 488/1999

Regioni	N. Dirigenti ruolo sanitario (da Conto annuale 2006)	Assegnazione FSN 2007
PIEMONTE	9.541	2.660.700
LOMBARDIA	15.282	4.261.694
VENETO	8.339	2.325.498
LIGURIA	4.241	1.182.688
EMILIA-ROMAGNA	9.257	2.581.501
TOSCANA	8.065	2.249.088
UMBRIA	2.063	575.309
MARCHE	3.306	921.945
LAZIO	11.273	3.143.703
ABRUZZO	2.991	834.101
MOLISE	841	234.530
CAMPANIA	12.466	3.476.395
PUGLIA	7.458	2.079.814
BASILICATA	1.317	367.272
CALABRIA	5.090	1.419.449
SICILIA *	6.592	1.838.313
TOTALE	108.122	30.152.000

* Per la regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 44,09%, operando sul parametro di riparto.

I valori originari ammontano a 11.791 dirigenti di ruolo.

09A03056

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Napoli 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento nel giorno 12 febbraio 2009 dell'Ufficio di Napoli 2.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: in data 12 febbraio 2009 a causa della elevata partecipazione all'assemblea del personale svoltasi dalle ore 9 alle ore 13, come comunicato dal direttore dell'Ufficio di Napoli 2 con nota prot. n. 12891/09 integrata con nota n. 14973/09, l'ufficio è stato impossibilitato ad ottemperare regolarmente ai compiti di istituto.

Il garante del contribuente della Campania, sentito al riguardo ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche, con nota n. 243/09 del 20 febbraio 2009, ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento dell'ufficio, ritenendo che lo stesso non è riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, lettera *b)*;

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Statuto dell'Agenzia delle entrate, articoli 11 e 13;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, articoli 4 e 7, comma 1.

Napoli, 13 marzo 2009

Il direttore regionale: SANGERMANO

09A03102

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica dell'estratto del decreto 22 gennaio 2009, relativo a trasferimento di notai

Nell'estratto del decreto 22 gennaio 2009, relativo a trasferimento di notai, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2009 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti pubblicati nel Bollettino ufficiale n. 18 del 30 settembre 2008, là dove è scritto: «Perone Pacifico», leggasi «Perone Pacifico Stefano».

09A03100

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo del Molise - San Martino in Pensilis e Bagnoli del Trigno.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 25 febbraio 2009, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo del Molise - San Martino in Pensilis e Bagnoli del Rigno (Campobasso), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

09A03101

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario

Il Garante per la protezione dei dati personali, vista la deliberazione del 5 marzo 2009, ritiene opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sul documento adottato in pari data recante «Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario», pubblicato, unitamente alla citata deliberazione, sul sito web dell'Autorità (www.garanteprivacy.it).

L'obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e commenti, in particolare da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di organismi rappresentativi di operatori sanitari e di associazioni di pazienti interessati.

Tali osservazioni e commenti potranno pervenire, entro il 31 maggio 2009, all'indirizzo dell'Autorità di piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, ovvero all'indirizzo di posta elettronica fse@garanteprivacy.it

Le osservazioni e i commenti inviati dai soggetti che partecipano alla consultazione non vincolano il Garante rispetto alle successive determinazioni.

Informativa
(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali eventualmente forniti facoltativamente partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dall'Autorità nei modi e nei limiti necessari per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia, con procedure anche informatizzate e a cura delle sole unità di personale e organi interni al riguardo competenti.

Gli interessati hanno diritto di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (il cui testo è riportato sul sito dell'Autorità - www.garanteprivacy.it) mediante la suindicata casella di posta elettronica, ovvero presso l'ufficio del Garante con sede in piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma.

09A02952

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica concernente l'estratto provvedimento AIP/UPC n. 134 del 1° agosto 2008 relativo al medicinale «Trental».

Nell'estratto sopra indicato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 220 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 15 settembre 2008, alla pag. 13, dove è scritto: «È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRENTAL 400 mg filmom obalenych Tabliet 100 TAB dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 93/659/97-C», leggasi: «È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRENTAL 400 mg filmom obalenych Tabliet 100 TAB dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 83/659/97-C».

09A02980

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-071) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00